

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, così come rappresentato, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Ortona (CH), Via Porto n.68.

ANCONA, addì

31/12/2020

IL PRESIDENTE
Rodolfo Giampieri

IL CONCESSIONARIO
Ditta Ranalli Giuseppe S.r.l.
Carbunari e S.p.A. - Dinkeraggi
66028 Ortona (CH) - Via Porto, 68

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Matteo Paroli

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P.IVA n. 00093910420)

<input type="checkbox"/>	PRIMO RILASCIO
<input checked="" type="checkbox"/>	RINNOVO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO CON MODIF.
<input type="checkbox"/>	VARIAZ. INTESTAZIONE

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Vista l'istanza presentata dalla Ditta Ranalli Giuseppe Srl C.F./P.IVA 01940820697, con sede legale in Ortona (CH), Via Porto, 68, prot. n. ARR-3788 in data 08.05.2019 e successive integrazioni, da ultimo acquisite al prot. n. ARR-12170 in data 06.12.2019;
Vista la precedente licenza n. 4 del 05.04.2016;
Vista la pubblicazione della domanda in data 02.09.2019 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;
Vista la nota dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Abruzzo e Molise, acquisita al prot. n. ARR-7780 in data 08.08.2019;
Vista la nota della Capitaneria di Porto di Ortona, acquisita al prot. n. ARR-8832 in data 19.09.2019;
Vista la delibera n. 33 in data 24.09.2019 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 01.08.2019 PR_CHUTG_Ingresso_0060517_20190801 B.D.N.A., attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;
Vista la nota prot. n. 46262 in data 11.12.2019 dell'Agenzia delle Dogane di Pescara;
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 2.310,60, in data 20.11.2019, richiesto con atto di accertamento n. 04-64/19 in data 19.11.2019;
Vista il deposito cauzionale dell'importo di € 5.000,00 prestato mediante versamento in numerario in data 22.11.2019, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;
Vista la polizza assicurativa n. 321.058.0000905535 emessa in data 30.11.2019 dalla Società Vittoria Assicurazioni S.p.a. per un importo assicurato RCT-RCO di € 1.500.000,00 unico, nonché con un importo assicurato di € 1.500.000,00 per la partita ricorso terzi per la sezione incendio, fulmine e scoppio, vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

a **DITTA RANALLI GIUSEPPE S.R.L.** codice fiscale 01940820697
di occupare un'area demaniale marittima della superficie di metri quadrati 794,70 situata nel Comune di Ortona e precisamente nel Molo Nord del Porto di Ortona allo scopo di mantenere un impianto di erogazione di carburanti costituito da: 1) sala pompe e magazzino olii lubrificanti per mq. 17,00; 2) n. 2 serbatoi interrati gasolio pescherecci da mc. 30 cadauno per mq. 75,00; 3) linea elettrica per forza motrice ed illuminazione di ml. 324,00 da quadro principale a sala pompe per mq. 350,00; 4) linea di alimentazione da serbatoi a sala pompe ed avvolgitubo per rifornimento per mq. 47,85; 5) area libera di sosta per rifornimento adiacente le proprie colonnine erogatrici per mq. 159,40; 6) n. 3 colonnine per l'erogazione del carburante su basamento in calcestruzzo della superficie di mq. 6,50 con annessa area di mq. 4,55, per mq. 11,05; 7) struttura in calcestruzzo armato interrata contenente n. 4 serbatoi in acciaio di capacità pari a mc. 68,00 per lo stoccaggio dei carburanti per mq. 96,75; 8) n. 1 avvolgitubo per il rifornimento delle unità con tubazioni di collegamento tra le colonnine e i serbatoi per mq. 37,65 e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione
Canone annuo base 2019 = € 2.310,60 (da rivalutare negli anni successivi in base agli indici ISTAT)
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi 48 dal 01/01/2020 al 31/12/2023.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa



Validità prorogata fino al 31/12/2024 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett b del D.L. 19/05/2020, n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77

Data 29/01/2021

L'Ufficio Rogante
Avv. Matteo Paroli

ADSP - MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 11/01/2021 al n° 20 serie 1 con l'esazione di euro 20000

L'Ufficiale Rogante
(Avv. Matteo Paroli)

non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale, nonché ogni altro assenso che sia dovuto per legge da altri soggetti istituzionali competenti.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 4) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 5) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.

- 6) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 7) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori.
- 8) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 9) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 10) I manufatti e le installazioni asservite alla attività dovranno essere legittimati ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. A tal proposito, resta in capo al concessionario ogni connessa incombenza, ivi incluse le pratiche presso la locale amministrazione comunale e gli aggiornamenti catastali.
- 11) Il concessionario si impegna ad effettuare il rifornimento ai mezzi navali della Guardia Costiera, sia in orari diurni che notturni, in giornate festive e feriali, a mezzo rintracciabilità telefonica sui recapiti telefonici depositati presso la Capitaneria di Porto di Ortona.
- 12) L'attività a cui la concessione demaniale verte, inquadrata tra quelle soggette ai controlli ex D.P.R. n. 151/2011, dovrà essere svolta secondo le disposizioni e nel rispetto dei requisiti imposti dalle norme legislative vigenti in materia di prevenzione incendi, oltre che delle specifiche prescrizioni emanate dal locale Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Tale attività dovrà altresì rispettare tutte le altre disposizioni legislative vigenti nelle materie della tutela ambientale, della salute e sicurezza fisica dei lavoratori, della sicurezza degli impianti tecnologici, delle costruzioni edilizie.
- 13) Lungo il perimetro dell'area oggetto della concessione, dovranno essere apposti adeguati sistemi di delimitazione e segnalazione, ciò a protezione dell'area medesima da ogni interferenza con le circostanti attività portuali e la locale circolazione viaria.
- 14) Il concessionario ha presentato un deposito cauzionale dell'importo di € 5.000,00 con versamento in numerario in data 22.11.2019.
- 15) Il canone applicato è stato determinato secondo il Decreto Interministeriale 19 luglio 1989, attuativo delle disposizioni della Legge 5 maggio 1989, n. 160 – Artt. 1 e 4 della Legge 494/1993 con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio. Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 16) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lsg. 152/2006.
- 17) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.
- 18) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.

IL CONCESSIONARIO
Ditta Ranalli Giuseppe S.r.l.
Carburante e Lubrificanti Bunkeraggi
66026 ORTONA (CH) - Via Porto, 88

